

**Osservazioni di Eni gas e luce S.p.A. al documento per la consultazione 466/2017/R/EEL dell’Autorità per  
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico del 22 Giugno 2017**

***“Sistemi di misura 2G: orientamenti relativi alle disposizioni in materia di applicazione del trattamento  
orario, aggregazione e configurazione”***

San Donato Milanese, 24 Luglio 2017

Con la presente Eni gas e luce S.p.A. (di seguito, EGL) formula le proprie osservazioni al documento di consultazione 466/2017/R/EEL (di seguito, Documento) dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito, Autorità). Il presente documento presenta le osservazioni coordinate di Eni S.p.A. ed Eni gas e luce S.p.A.

Prima di fornire riscontro agli spunti proposti per la consultazione, si formulano di seguito alcune considerazioni a carattere generale.

### **Premessa**

EGL intende richiamare l'attenzione dell'Autorità verso i futuri assetti di mercato generati dalle innovazioni tecnologiche attese per l'installazione dei contatori elettrici di nuova generazione. Si ritiene, infatti, indispensabile che l'Autorità vigili e consideri con particolare cautela le innovate caratteristiche del servizio di misura a fronte dell'installazione dei nuovi contatori per valutare la presenza di un quadro regolatorio che sia:

1. *Neutrale*, cioè in grado di non creare distorsioni rispetto alle normali dinamiche di mercato che dovranno presentarsi in ragione delle potenzialità di servizio offerte dai nuovi contatori;
2. *Aperto*, cioè organizzato in modo tale da permettere a tutti gli operatori potenzialmente interessati di accedere alle informazioni necessarie per strutturare i nuovi servizi, con particolare riferimento ai dati di misura e fermo restando l'offerta di tutte le garanzie (ad esempio di trattamento dati ai fini privacy) al cliente interessato.

### **Spunti per la consultazione**

**Q1** *Si condivide l'orientamento che prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla messa a regime di un misuratore 2G prima del passaggio al trattamento orario del punto di prelievo ai sensi del TIS? In alternativa si possono prevedere tempistiche diverse, eventualmente differenziate sulla base della tipologia dei punti di prelievo (clienti domestici/non domestici) o del livello di potenza?*

**Q2** *Si ravvedono ulteriori criticità nelle modalità del passaggio al trattamento orario di tutti i punti di prelievo con misuratore 2G?*

**Q3** *Si ritiene opportuno valutare eventuali ulteriori modifiche al settlement a seguito dell'installazione massiva dei misuratori 2G?*

In merito al periodo transitorio di 12 mesi dalla data di messa a regime dei contatori elettrici di nuova generazione prima del passaggio al trattamento orario ai sensi del TIS, ci sembra ragionevole la durata

indicata anche per definire un congruo “storico” dei consumi, ma riteniamo utile approfondire l’impatto sul processo di *switching*, voltura e subentro. In particolare, affinché la controparte commerciale entrante sia tempestivamente informata della decorrenza del trattamento orario del POD acquisito, riteniamo necessario che nei flussi di notifica delle informazioni sul POD da parte del SII, sia fornita all’utente evidenza della data di messa in servizio<sup>1</sup> del contatore e della data di decorrenza del trattamento orario: si potrebbe al limite, valutare di trasmettere anche solo la data di messa in servizio, fermo restando la definizione del termine dei 12 mesi per il trattamento orario ai fini del *settlement*<sup>2</sup>.

Con riferimento alla fase di passaggio dal trattamento a fasce a quello orario del POD, si chiede che sia pubblicato un chiarimento specifico circa la modalità con cui l’informazione sarà comunicata al venditore nei flussi delle misure e nei flussi di anagrafica. Ad esempio se, a fronte del passaggio, assieme alle curve orarie giornaliere, saranno rese disponibili le misure periodiche orarie mensili e se per la comunicazione della transizione da misure periodiche a fasce (PNO) a misure orarie (PDO) saranno utilizzate le modalità già ad oggi previste dallo standard della Delibera n. 65/12 s.m.i. .

**Q4** *Si condivide l’orientamento dell’Autorità di prevedere che le operazioni di configurazione delle informazioni contrattuali che dovranno essere gestite dai sistemi di misura 2G siano effettuate con un processo centralizzato attraverso il SII?*

**Q5** *Si ritiene, in generale, correttamente individuata l’attribuzione delle responsabilità per la configurazione del sistema di misura 2G?*

In merito al cosiddetto *processo di configurazione* si condivide la centralizzazione del servizio in ambito SII e si propongono le seguenti caratteristiche per il processo:

1. Dovrà essere disponibile sia per la trasmissione in tempo reale con modalità *Application-to-Application* (Porta di comunicazione), sia in modalità asincrona presentando una richiesta tramite il portale Internet di SII;
2. Le controparti commerciali dovranno avere la possibilità di richiedere la configurazione da remoto sia in un momento qualsiasi del rapporto di somministrazione del cliente (che, lo ricordiamo, ha il diritto di richiedere la modifica dei parametri in ogni momento, secondo quanto necessario oppure in ragione di quanto previsto in contratto), sia in specifiche circostanze contrattuali in

<sup>1</sup> La data di messa in servizio, si ricorda, è la data di effettiva operatività delle funzionalità 2G. La sola installazione del contatore 2G, infatti, non implica che le funzionalità siano operative (per esempio, la telelettura dei dati orari e la loro trasmissione alla controparte commerciale/cliente potrebbe non essere contestuale all’installazione). Per questo motivo, il periodo di 12 mesi dovrebbe partire dal primo mese in cui i dati orari sono trasmessi alla controparte commerciale, invece che a partire dalla data di installazione.

<sup>2</sup> Il differimento ha ragione di essere anche per disporre di una congrua finestra temporale per l’osservazione dei consumi del cliente. Pertanto al momento della richiesta di *switch-in*, voltura o subentro, dovrà essere fornito al venditore entrante lo storico degli ultimi 12 mesi di consumo, anche se nel corso di tale periodo si è passati dall’acquisizione dei dati di consumo per fascia a quella su base oraria. Potrà, infatti, accadere che l’acquisizione del cliente avvenga post sostituzione del misuratore, e magari in prossimità del passaggio di gestione al trattamento orario.

particolare in sede di acquisizione per attivazione, *switch-in*, voltura e subentro. Analogo trattamento deve essere garantito per i servizi di Chain 2 (sia in fase di esecuzione delle prestazioni già richiamate, sia in altri momenti su richiesta del cliente)

3. Stante la dematerializzazione dei processi e la gestione da remoto dei contatori elettrici di nuova generazione, si ritiene necessario affrontare anche il tema dei corrispettivi richiesti dagli operatori di rete. In particolare, si osserva che attualmente nonostante l'avanzamento tecnologico di processo, sono richiesti ai venditori e di conseguenza ai clienti, determinati costi per l'esecuzione di talune prestazioni. Per questo motivo, nell'ambito delle riflessioni sul piano di installazione degli *smart meter* 2G e del conseguente aumento dell'automazione dei processi, si richiede all'Autorità di valutare sia il diritto degli operatori di rete a richiedere determinati costi ad utenti e clienti (ad esempio, per lo stesso *processo di configurazione* ed eventuali modifiche successive), sia la congruità del livello degli eventuali corrispettivi richiesti rispetto ai costi effettivamente sostenuti dall'operatore di rete.

**Q6** *Si ritiene utile prevedere che le informazioni gestite dal misuratore non già contenute nel SII possano costituire ulteriori elementi del corredo informativo del punto di prelievo, prevedendone un primo caricamento e poi il successivo aggiornamento attraverso il processo di configurazione? Illustrare brevemente le motivazioni.*

**Q7** *Quali ulteriori elementi dovrebbero essere considerati al fine di definire correttamente il processo di configurazione?*

**Q8** *Si condividono le modalità di implementazione proposte?*

Riteniamo condivisibile la ripartizione di competenza tra distributore e venditore per la configurazione proposta in Tabella 1 e l'estensione, proposta al punto 4.24 del Documento, dei dati presenti in RCU alle informazioni configurabili da remoto sui contatori elettrici di nuova generazione al fine di avere un punto unico nel quale siano registrate in maniera integrata e accessibile tutte le informazioni inerenti i misuratori.

Alle informazioni proposte nel Documento, si suggerisce di aggiungere due campi:

1. La matricola del contatore, informazione che in vista della massiva sostituzione impiantistica prevista dal piano di installazione di e-distribuzione S.p.A. sarà certamente utile per effettuare eventuali controlli e la sua storicizzazione (almeno attuale e precedente);
2. La data di attivazione del canale di *Chain2*, in vista dei futuri sviluppi dei servizi di *demand response*.

Con riferimento alle successive fasi di sviluppo regolatorio sul tema del presente Documento, si chiede di considerare la possibilità di rendere sempre disponibile, assieme alle misure con dettaglio quattorario, un dato riepilogativo di sintesi (ad esempio, le fasce) dei consumi registrati dal misuratore, coerente con quello mostrato sul display del misuratore stesso al cliente finale. In questo modo, sarà possibile disporre

di un dato sintetico certificato da utilizzare nei processi clienti, e garantire la maggior continuità possibile con quanto ad oggi attuato in particolare per i clienti domestici.